

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 60/96.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 novembre 1996;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1979, con il quale l'Ente nazionale della gente dell'aria (ENGA), è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1993 al 1995, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppe Di Quattro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1993 al 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1993 al 1995 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente nazionale della gente dell'aria (ENGA), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: Di Quattro

IL PRESIDENTE
F.to: Coltelli

Depositata in Segreteria il 9 dicembre 1996.

p.c.c.
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DELLA GENTE
DELL'ARIA PER GLI ESERCIZI 1993, 1994 E 1995

SOMMARIO

1. - Premessa	Pag.	13
2. - Ordinamento e compiti dell'Ente	»	14
3. - Gli organi	»	17
4. - I mezzi finanziari	»	19
5. - Il personale	»	20
6. - La gestione finanziaria	»	23
7. - I rendiconti finanziari	»	24
8. - Entrate correnti	»	26
9. - Spese correnti	»	29
10. - Entrate e spese in conto capitale	»	34
11. - Conto residui	»	35
12. - Conto economico	»	37
13. - Stato patrimoniale	»	40
14. - Situazione amministrativa	»	42
15. - Conclusioni	»	43

1. - Premessa

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 244, emanato ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'Ente Nazionale della gente dell'aria è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed inserito nella categoria II della tabella allegata alla stessa legge relativa agli enti di assistenza generica.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1979, l'Ente è stato dichiarato sottoposto al controllo della Corte dei conti secondo le forme e le modalità di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Sulla gestione finanziaria dell'Ente in questione, la Corte dei conti ha riferito sino a tutto l'esercizio 1992¹.

Con la presente relazione si riferisce in ordine agli esercizi dal 1993 al 1995.

¹ Camera dei Deputati. Atti parlamentari XII Legislatura. Doc. XV n. 2.

2. - Ordinamento e compiti dell'Ente

La legge 8 febbraio 1934, n. 331, concernente lo stato giuridico della gente dell'aria, ebbe a disciplinare in modo organico la materia del personale navigante e no, addetto all'aviazione civile, individuando:

- a) le categorie in cui detto personale era diviso;
- b) la sua iscrizione obbligatoria in appositi albi;
- c) i gradi aeronautici ed i requisiti necessari per conseguirli;
- d) l'equipaggio degli aeromobili;
- e) i compiti ed i poteri del comandante e l'arruolamento.

Con regio decreto 23 novembre 1936, n. 2496, venne approvato il regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria applicabile alle persone che prestavano una attività professionale a servizio della navigazione aerea e delle industrie aeronautiche.

Allo scopo veniva istituito un Ufficio nazionale della gente dell'aria dotato di personalità giuridica, per attendere all'iscrizione degli interessati nell'albo, nella matricola e nel registro aeronautico.

Infine, nel codice della navigazione, all'art. 736, il predetto Ufficio assumeva l'attuale denominazione di Ente nazionale della gente dell'aria.

L'attuale ordinamento dell'Ente, emanato in esecuzione del richiamato art. 736 del codice della navigazione, è contenuto nel titolo II del D.P.R. 1° settembre 1967, n. 1411, con le successive modifiche apportate dai DD.PP.RR. 28 dicembre 1979, n. 1471 e 7 novembre 1977, n. 1100.

L'Ente - come si è detto - è dotato di personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, sovrintende alla sua attività, convoca e presiede il Consiglio direttivo.

L'organo di amministrazione è costituito da:

- a) il Presidente dell'Ente designato dal Ministro dei trasporti;
- b) due membri designati dal Ministro dei trasporti, appartenenti ai ruoli organici della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

- c) un membro designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, appartenente ai ruoli organici della carriera direttiva della predetta amministrazione;
- d) tre membri designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle Organizzazioni sindacali della gente dell'aria più rappresentative a carattere nazionale.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo, nominati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello per il lavoro, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni del Consiglio direttivo sono le seguenti:

- 1) provvede all'amministrazione dell'Ente;
- 2) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni;
- 3) approva il conto consuntivo;
- 4) nomina il Segretario dell'Ente;
- 5) determina l'ammontare del contributo per le spese di funzionamento dell'Ente, da corrispondere da parte degli iscritti;
- 6) delibera il regolamento organico diretto a stabilire la disciplina del personale dell'Ente, compreso il Segretario, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con quello del tesoro.
- 7) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal regolamento e da speciali disposizioni.

Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi sono inviate entro quindici giorni dalla loro adozione al Ministero dei trasporti e della navigazione ai fini dell'approvazione di concerto con il Ministero del tesoro.

Il Segretario dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento cura:

- 1) la tenuta degli albi e del registro della gente dell'aria ed il rilascio dei relativi libretti e certificati;
- 2) l'istruttoria delle domande di iscrizione e la esecuzione delle iscrizioni, a seguito delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 3) l'autenticazione, l'annullamento e il rinnovo dei libretti, degli estratti e dei certificati;

- 4) l'esecuzione delle variazioni e annotazioni sugli albi e sul registro, nonché sui libretti, sugli estratti e sui certificati;
- 5) l'annotazione dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione deliberati dal Consiglio direttivo;
- 6) l'adempimento di ogni altro incarico commessogli da leggi o da regolamenti.

Il controllo sulla gestione dell'Ente è esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto da tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri del tesoro, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, ed è nominato con decreto del Ministro dei trasporti, il quale stabilisce anche la misura annua dell'emolumento spettante, previamente concordata con il Ministro del tesoro.

I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere confermati, partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo "ogni qualvolta lo ritengano necessario".

Infine, un regolamento interno, deliberato dal Consiglio direttivo e approvato dal Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, determina le norme per il funzionamento e l'amministrazione dell'Ente; la quota di iscrizione ed i diritti per il rilascio dei libretti, degli estratti e dei certificati, nonché le modalità della relativa riscossione. Il regolamento vigente è stato approvato con decreto ministeriale del 10 febbraio 1978.

Il titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria disciplina l'iscrizione, la tenuta degli albi nazionali e del registro, il rilascio di libretti e certificati, la cancellazione e le sanzioni e le sanzioni disciplinari erogabili agli iscritti, i quali ai sensi degli articoli 732 e 735 del codice della navigazione, nel testo attualmente vigente (artt. 4 e 5 della legge 13 maggio 1983, n. 213), appartengono alle seguenti categorie:

- 1) personale addetto al comando, alla guida ed al pilotaggio di aeromobili;
- 2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;
- 3) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- 4) personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non direttamente gestito dall'azienda di cui al D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145;
- 5) personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche.

Il suddetto personale è iscritto in separati albi nazionali eccetto quello sub 3) che è iscritto in apposito registro.